

Stato, nè partecipa nè vuole partecipare al contratto, neppur nei casi eccezionali in cui impone al pilota l'obbligo di addivenire alla stipulazione di un contratto di pilotaggio con una nave ».

Vi sono, tuttavia, dei casi eccezionalissimi in cui il pilota anche di fronte ai terzi si presenta come un vero e proprio organo dello Stato, in luogo, in nome e per conto del quale agisce. Ciò accade ovunque i piloti siano legati allo Stato o al Comune da rapporti impiegatizi (Olanda, alcuni porti germanici, scandinavi e nord americani) ⁽¹²⁰⁴⁾, in base ai quali essi non dividono più fra di loro i proventi della propria attività, ma ricevono un salario fisso da quegli Enti dai quali direttamente dipendono ⁽¹²⁰⁵⁾. È naturale, allora, che le questioni di responsabilità che ne sorgono non possano essere risolte diversamente se non applicando le norme di legge colà vigenti in materia di pubblico impiego.

Anche nel pilotaggio obbligatorio si è voluto vedere in Germania l'esercizio del potere sovrano e nel pilota obbligatorio un organo della polizia di Stato per la sicurezza sul mare, con la conseguenza di escludere la responsabilità dell'armatore per i danni prodotti da quello (art. 737 cod. comm.), di parificare tali danni ad un caso di forza maggiore ⁽¹²⁰⁶⁾, e di porne il risarcimento a carico dello Stato ⁽¹²⁰⁷⁾. Sappiamo già, e vedremo meglio in seguito, come questi principî siano stati banditi dalle Convenzioni internazionali. Cade qui, intanto, in acconcio ricordare quel che scriveva l'Ehlers ⁽¹²⁰⁸⁾ sui piloti obbligatori ed insieme impiegati dello Stato: « Ma nel pilotaggio dei piroscafi non si tratta di esplicazione di diritti sovrani dello Stato, anche se l'applicazione dell'obbligatorietà stessa del pilotaggio è un'emanazione di un diritto sovrano dello Stato, *ma si tratta di prestazioni di servizi che entrano nell'ambito del traffico pri-*

(1204) V. retro, libro I, tit. II.

(1205) Così l'art. 303 del cod. di comm. russo: « Nei porti, ov'è necessario, i piloti sono assunti dallo Stato e ricevono il loro salario dal tesoro pubblico ».

(1206) LEWIS, *op. cit.*, II, p. 353; VOIGT, nella *Zeitschrift für Handelsrecht*, del Goldschmidt, XXVIII, p. 345. Cfr. *Prot. IV*, p. 1784, VI, p. 2921.

(1207) V. retro, § 70.

(1208) EHLERS, *loc. cit.*